

Registro Generale n. 2259/2023

pubblicata il 30/11/2023

Reg. del Settore n. 39 / 2023



# CITTA' DI COSENZA

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore 9 - VIABILITA' TRASPORTI MOBILITA' DATORE DI  
LAVORO

---

**Oggetto:** Collegio Consultivo Tecnico per i lavori denominati #Collegamento viario ponte sul Fiume Crati - S.G.C. 107, art.6 L. 11.9.2020 n.120 - Integrazione impegno di spesa

# CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 2259/2023pubblicata il 30/11/2023Reg. del Settore n. 39 / 2023

## Settore 9 - VIABILITA' TRASPORTI MOBILITA' DATORE DI LAVORO

---

Giuseppe Bruno

---

Il Responsabile del Procedimento

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

Collegio Consultivo Tecnico per i lavori denominati #Collegamento viario ponte sul Fiume Crati - S.G.C. 107, art.6 L. 11.9.2020 n.120 - Integrazione impegno di spesa

### Il Direttore di Settore

Premesso

che lo scrivente Comune di Cosenza è stazione appaltante dell'opera pubblica denominata "Collegamento viario ponte sul Fiume Crati – S. G. C. 107";

che è soggetto appaltatore dell'opera la ditta "Sposato Costruzioni Srl", con sede in Acri, Cosenza, via Duglia n. 1/C, p. iva 02837410782;

che il soggetto appaltatore è stato incaricato, oltre che di appalto principale, di appalto secondario;

che in sede di appalto la ditta ha depositato formalmente, nei modi previsti dalla legge, una rilevante serie di riserve;

che la Legge 11 settembre 2020, n. 120, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (cosiddetto Decreto Semplificazioni), all'articolo 6, prevede e regola il "Collegio consultivo tecnico" per le opere di lavoro pubblico;

Evidenziato che il citato articolo 6 della legge 120 del 2020 reca: <<1. Fino al 30 giugno 2023 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall'articolo 5 nonché di rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore del presente decreto, il collegio consultivo tecnico è nominato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data. 2. Il collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca, oppure che siano in grado di dimostrare un'esperienza pratica e professionale di almeno dieci anni nel settore di riferimento. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che

ciascuna di esse nomini uno o due componenti, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dal primo periodo, e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della designazione del terzo o del quinto componente. All'atto della costituzione è fornita al collegio consultivo copia dell'intera documentazione inerente al contratto. 3. Nell'adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto e può procedere ad audizioni informali delle parti per favorire, nella risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche eventualmente insorte, la scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte. Il collegio può altresì convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. L'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile, salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse. Salva diversa previsione di legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, recante succinta motivazione, che può essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della determinazione della collegio consultivo, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. 4. Per le opere diverse da quelle di cui al comma 1 le parti possono comunque nominare un collegio consultivo tecnico con tutti o parte dei compiti descritti ai commi da 1 a 3. Le parti possono anche stabilire l'applicabilità di tutte o parte delle disposizioni di cui all'articolo 5. 5. Le stazioni appaltanti, tramite il loro responsabile unico del procedimento, possono costituire un collegio consultivo tecnico formato da tre componenti per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, e dei criteri di selezione e di aggiudicazione. In tale caso due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo componente è nominato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di interesse locale. Ferma l'eventuale necessità di sostituzione di uno dei componenti designati dalla stazione appaltante con uno di nomina privata, le funzioni di componente del collegio consultivo tecnico nominato ai sensi del presente comma non sono incompatibili con quelle di componente del collegio nominato ai sensi del comma 1. 6. Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, in data anteriore su accordo delle parti. Nelle ipotesi in cui ne è obbligatoria la costituzione, il collegio può essere sciolto dal 30 giugno 2023 in qualsiasi momento, su accordo tra le parti. 7. I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte. [...]>>

## Evidenziato

che per il lavoro in argomento è stata raggiunta intesa con appaltatore per la costituzione di Collegio Consultivo Tecnico, ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 settembre 2020, n. 120, nelle figure degli esperti di seguito indicati: Avv. Filippo Casadei – [filippocasadei@pec.it](mailto:filippocasadei@pec.it); Ing. Lorenza Dell'Aera – [lorenza.dellaera3910@pec.ordingbari.it](mailto:lorenza.dellaera3910@pec.ordingbari.it); Avv. Maria M. Giungato – [mmgiungato@pec.giuffre.it](mailto:mmgiungato@pec.giuffre.it); Avv. Giuseppe Leporace – [avv.giuseppeleporace@pecstudio.it](mailto:avv.giuseppeleporace@pecstudio.it); Arch. Salvatore Morelli – [inarprosrl@pec.it](mailto:inarprosrl@pec.it); che al collegio tecnico viene chiesto, da parte della ditta appaltatrice, Sposato Costruzioni, di esprimersi in merito alle riserve esplicitate dalla ditta sugli atti contabili inerenti il lavoro appaltato, sia per il lavoro principale (riserve 1-11), sia per i lavori complementari (riserva unica, numerata erroneamente come riserva n. 9);

che alle funzioni del Collegio, si applicano le citate previsioni normative rinvenienti dell'articolo 6 della legge 11 settembre 2020, n. 120 nonché le LINEE GUIDA PER L'OMOGENEA APPLICAZIONE DA PARTE DELLE STAZIONI APPALTANTI DELLE FUNZIONI DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO del Consiglio Superiori dei Lavori Pubblici;

che la materia per la quale è chiesto il supporto del Collegio attiene l'ammissibilità e la fondatezza delle riserve effettuate dalla ditta appaltatrice in merito ai lavori in argomento;

che ai fini della espressione del giudizio richiesto, al Collegio si chiede di tenere conto dei fatti e delle valutazioni espresse nella seguente documentazione: controdeduzioni della direzione dei lavori registrate sugli atti contabili, relazione riservata della direzione dei lavori datata 3 luglio 2020; relazione riservata del collaudatore datata 7 dicembre 2020;

## Evidenziato

che per le spese inerenti il Collegio, le parti interessate (Comune e ditta Sposato), fanno fronte a quanto dovuto ai componenti individuati ognuno per la propria parte (Dall'Aera e Giungato per il Comune, Casadei e Morelli per la ditta Sposato), e al 50 per cento per il Presidente (Leporace);

che il compenso riconosciuto per il Presidente e per ciascun componente del collegio sono pari a euro 8.782,87 per come di seguito dettagliato:

1	Avv. Giuseppe Leporace	Presidente	50% in conto Comune	€ 4.391,03
2	Avv. Filippo Casadei	Componente	100% in conto Sposato Costruzioni	-----
3	Arch. Salvatore Morelli	Componente	100% in conto Sposato Costruzioni	-----
4	Avv. Maria Maddalena Giungato	Componente	100% in conto Comune	€ 8.782,07
5	Ing. Lorenza Dell'Aera	Componente	100% in conto Comune	€ 8.782,07

che per quanto sopra definito, sono in conto Comune di Cosenza complessivi euro 21.955,07 che si impegnano sul cap. di spesa 9390;

che i Professionisti Avv. Giuseppe Leporace e Avv. Maria Maddalena Giungato sono in regola con i versamenti contributivi (DURC) mentre, l'Ing. Lorenza Dell'Aera è dipendente pubblico e pertanto esclusa dalla certificazione di cui all'art. 40, c.2, d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, introdotto dall'art. 15, L. 12 novembre 2011, n. 183;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1989/2023 del 23.10.2023 con la quale si provvedeva all'impegno di spesa sul capitolo 9390 del bilancio comunale per complessivi 21.955,07;

Dato atto che, per errore, il detto impegno, per la parte relativa ai professionisti avv. Maria Maddalena Giungato e avv. Giuseppe Leporace è assunto solo per gli onorari e non include gli oneri di contribuzione, previdenza e cassa e, pertanto, si ritiene necessario provvedere alla relativa integrazione;

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;  
VISTO lo Statuto del Comune,

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;  
 VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;  
 VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;  
 VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;  
 VISTO il D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;  
 VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147 *bis comma 1* del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

PRECISATO, ai fini e per gli effetti dell'**art. 183, comma 7**, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento comporta impegni di spesa e, pertanto, viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario dell'Ente;

## DETERMINA

che quanto in narrativa espresso è integralmente richiamato perché sostanziale al presente provvedimento;

di fare fronte alle spese dovute al funzionamento del Collegio Consultivo tecnico nominato ai sensi dell'articolo 6 della Legge 11 settembre 2020, n. 120, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (cosiddetto Decreto Semplificazioni) integrando l'impegno di spesa sul capitolo 9390 per come di seguito dettagliato:

Cap.	Professionista	Onorario	Int. Imp.Spesa
9390	Giuseppe Leporace CF LPRGPP68D22D086L – P.Iva 02837410782 via Isonzo 2 Cosenza – avv.giuseppeleporace@pecstudio.it	€ 4.391,03	€ 1.180,30
9390	Maria Maddalena Giungato CF GNGMMD67S69A662H – P.Iva 02163350781 Via Monte Giordano 5 Roma - mmgiungato@pec.giuffre.it	€ 8.782,07	€ 2.360,62

di integrare l'impegno di spesa di complessivi € 3.540,92 sul capitolo di Bilancio in uscita 9390, per come sopra dettagliato;

che il presente Provvedimento venga trasmesso al 13° Settore per competenza;

che il presente Provvedimento venga pubblicato sull'Albo on-line dell'Ente – art. 32 L. 18.6.2009 n. 69 -

.

Nessun Allegato

Il Direttore di Settore

Giuseppe Bruno

Cosenza 23/11/2023

---

**Parere di Regolarità Contabile**

***Si esprime parere favorevole.-***

Cosenza 27/11/2023

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE  
E RISORSE FINANZIARI

---

Giuseppe Bruno